

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

Studio Duodo & Pivato
Via S. Parisio, 20 – 31100 Treviso
T. +39 0422.411361

CF/PIVA 03769090261
duodopivato@duodopivato.it
studioduodoassociati@legalmail.it
www.duodopivato.it

Dott. Filippo Duodo Fondatore

Gianluca Pivato Dottore Commercialista – **Andrea Duodo** Dottore Commercialista
Ivana Casonato Ragioniera – **Elisa Borsato** Dottore Commercialista – **Debora Gheno** Dottore Commercialista

Lorenzo Condotta Dottore
Simone Rozić Dottore

Treviso, 11 luglio 2025

1

AI SIGNORI CLIENTI

L O R O S E D I

CIRCOLARE 10/2025 (composta di n. 23 pagine)		
1	Dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2021 - prospetto "aiuti di stato" - comunicazioni di irregolarità	2
2	Super deduzione per nuove assunzioni - modifiche alla modalità di calcolo per i gruppi interni	3
3	Documento OIC 34 relativo ai ricavi - emendamenti ai documenti OIC 16 e OIC 31 relativi agli oneri di smantellamento e/o ripristino - Disposizioni fiscali di coordinamento	4
4	Invio modello F24 mensile CON i dati sulle ritenute e trattenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo - Periodo transitorio - Estensione	6
5	Interventi di efficienza energetica - operatività del portale enea per il 2025	6
6	Imposta di bollo sulle polizze assicurative – Chiarimenti	7
7	Regime forfetario di cui alla l. 190/2014 - Cause ostative - Fuoriuscita dal regime	9
8	Assunzione di ricercatori e personale con titolo di dottore di ricerca - Riconoscimento di un credito d'imposta	10
9	Credito d'imposta per sponsorizzazioni sportive - domande relative all'agevolazione per il terzo trimestre 2023 - presentazione entro il 5.8.2025	11
10	Acquisto di beni ammortizzabili - Opere realizzate su beni di terzi - Rimborso IVA - Gruppo IVA - Ammissibilità	11
LUGLIO 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI		13

1	DICHIARAZIONI RELATIVE AL PERIODO D'IMPOSTA 2021 - PROSPETTO "AIUTI DI STATO" - COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ
	Con il provv. Agenzia delle Entrate 5.6.2025 n. 244832, sono state definite le modalità con le quali l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA (Registro nazionale degli aiuti di stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) degli aiuti di Stato e degli aiuti <i>de minimis</i> indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d'imposta 2021, ai fini dell'adempimento spontaneo di cui all'art. 1 co. 634 - 636 della L. 190/2014.
1.1	CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI Le comunicazioni in esame contengono: • il codice fiscale e la denominazione/cognome e nome del contribuente; • il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto e l'anno d'imposta; • la data e il protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al periodo d'imposta 2021; • i dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime <i>de minimis</i> indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d'imposta 2021, per i quali non è stato possibile procedere all'iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA; • le modalità con le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata; • le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti; • le modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni.
1.2	MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI La comunicazione in esame è trasmessa dall'Agenzia delle Entrate al domicilio digitale dei singoli contribuenti. La comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili dall'interessato all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate denominata "Cassetto fiscale", nella sezione "L'Agenzia scrive".
1.3	SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può: • richiedere informazioni; • ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
1.4	REGOLARIZZAZIONE DELL'ANOMALIA In merito alle modalità con cui il contribuente può regolarizzare l'anomalia, sono previste diverse ipotesi. Posto che il codice residuale "999" nel campo "Codice aiuto" del prospetto "Aiuti di Stato" è utilizzabile unicamente nell'ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti <i>de minimis</i> di natura fiscale automatica non espressamente ricompresi nella "Tabella codici aiuti di Stato", nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente utilizzato tale

	codice indicando: • un aiuto di Stato o un aiuto <i>de minimis</i> concesso da altra Amministrazione o un'agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato, per le prossime dichiarazioni occorre verificare, con l'ausilio delle relative istruzioni alla compilazione, l'effettiva necessità di indicare aiuti di Stato con il codice "999"; • un aiuto di Stato o un aiuto <i>de minimis</i> già presente nella "Tabella codici aiuti di Stato", è invitato a presentare una dichiarazione integrativa sostituendo il codice "999" con lo specifico codice aiuto, con conseguente iscrizione nei Registri. Nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente compilato i campi "Codice attività ATECO", "Settore", "Codice Regione", "Codice Comune", "Dimensione impresa" e "Tipologia costi" del prospetto "Aiuti di Stato", è invitato a presentare una dichiarazione integrativa recante i dati corretti, con conseguente iscrizione nei Registri. Qualora la mancata registrazione dell'aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto "Aiuti di Stato", il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l'aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi. Ravvedimento operoso Per le violazioni commesse che possono essere regolarizzate con la presentazione di una dichiarazione integrativa sono dovute le sanzioni, in relazione alle quali è possibile beneficiare di una riduzione applicando il ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97.
2	SUPER DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI - MODIFICHE ALLA MODALITÀ DI CALCOLO PER I GRUPPI INTERNI Con il DM 27.6.2025 è stato meglio definito il calcolo della super deduzione per nuove assunzioni, di cui all'art. 4 del DLgs. 216/2023, con riferimento ai gruppi interni. Secondo l'art. 5 co. 8 del DM 25.6.2024 (provvedimento attuativo dell'agevolazione in esame), come sostituito dal suddetto DM 27.6.2025, ogni soggetto appartenente al gruppo interno determina la maggiorazione, ove spettante, riducendo il costo da assumere ai fini della maggiorazione di un ammontare pari al prodotto tra: • il minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l'incremento del costo complessivo del suo personale; • il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno. Come chiarito dalla Relazione illustrativa al DM 27.6.2025 in esame: • la nuova formulazione consente di superare alcune incertezze interpretative che avrebbero potuto comportare applicazioni della disciplina non coerenti con la <i>ratio</i> della disposizione agevolativa, con l'obiettivo di dare rilevanza al gruppo come unico "soggetto economico", al fine di determinare il beneficio tendenzialmente in misura pari a quello che si sarebbe determinato se il "soggetto economico" fosse coinciso con un unico soggetto giuridico; • la nuova disposizione deve intendersi applicabile sin dal primo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa (periodo d'imposta 2024, per i soggetti "solari") e, quindi, con effetto già sul versamento a saldo delle imposte relative al 2024.

3	DOCUMENTO OIC 34 RELATIVO AI RICAVI - EMENDAMENTI AI DOCUMENTI OIC 16 E OIC 31 RELATIVI AGLI ONERI DI SMANTELLAMENTO E/O RIPRISTINO - DISPOSIZIONI FISCALI DI COORDINAMENTO
	Con l'ulteriore DM 27.6.2025 sono state dettate le disposizioni di coordinamento tra le indicazioni del documento OIC 34 relativo ai ricavi (rilasciato il 19.4.2023) e gli emendamenti ai documenti OIC 16 e OIC 31 relativi agli oneri di smantellamento e/o ripristino (pubblicati il 18.3.2024) e le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP.
3.1	AMBITO DI APPLICAZIONE Il decreto reca le disposizioni di coordinamento fiscale per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, diversi dalle micro imprese che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Si tratta, cioè, dei soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata, che determina la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio.
3.2	REGOLE GENERALI Il decreto non contiene disposizioni volte a confermare il riconoscimento dei fenomeni di qualificazione, imputazione temporale e classificazione, in quanto gli stessi sono immanenti nel sistema. In quest'ottica, ad esempio, assumono piena rilevanza fiscale le seguenti indicazioni del documento OIC 34: • la procedura di identificazione delle unità elementari di contabilizzazione; • le disposizioni sul raggruppamento di contratti; • le modalità di determinazione del prezzo complessivo del contratto (attualizzazione dei flussi finanziari futuri) previste nel caso di contratti con termini di pagamento con scadenza oltre i 12 mesi; • i criteri di imputazione temporale dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi; • i criteri di rilevazione dei ricavi da parte delle società che agiscono per conto di terzi. Il decreto regola, invece, quei fenomeni di qualificazione/classificazione incerta ovvero di mera valutazione. In particolare, sono disciplinate le seguenti fattispecie introdotte dal documento OIC 34: • costi per l'ottenimento del contratto; • penalità; • vendite con diritto di reso.
3.3	COSTI PER L'OTTENIMENTO DEL CONTRATTO I costi per l'ottenimento del contratto di vendita, iscritti tra le immobilizzazioni immateriali in base alle indicazioni del documento OIC 34 (§ A.13), sono deducibili ai sensi dell'art. 108 co. 1 del TUIR.
3.4	PENALITÀ Le variazioni del corrispettivo derivanti da penali legali e contrattuali, che secondo il documento OIC 34 (§ 15) sono contabilizzate in riduzione dei ricavi, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui diventa certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare delle penali stesse. A tal fine, si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a Conto economico richiesti dall'art. 109 co. 4 del TUIR.

3.5	VENDITE CON DIRITTO DI RESO L'importo rilevato (in riduzione dei ricavi) in caso di valutazione per massa (cioè complessiva su tutte le vendite di beni simili) del rischio di reso, in base alla corretta applicazione del documento OIC 34 (§ 28), corrispondente al costo dei beni restituiti dal cliente, è ammesso in deduzione all'atto dell'estinzione della passività per rimborsi futuri. A tal fine, si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a Conto economico richiesti dall'art. 109 co. 4 del TUIR.
3.6	IRAP Le disposizioni sulle penalità e sulle vendite con diritto di reso sopra analizzate si applicano anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta IRAP.
3.7	ONERI DI SMANTELLAMENTO E/O RIPRISTINO I costi di smantellamento e rimozione dei cespiti e/o ripristino del sito, capitalizzati in applicazione del documento OIC 16 (§ 40A): • si comprendono nel costo fiscale dei beni determinato ai sensi dell'art. 110 del TUIR; • si considerano ammortamenti deducibili secondo le disposizioni di cui agli artt. 102 e 103 co. 2 del TUIR. Tali disposizioni si applicano anche agli aggiornamenti di stima dei costi di smantellamento e/o ripristino, capitalizzati in base al documento OIC 31 (§ 19A). Ai fini IRAP, i costi di smantellamento e/o ripristino e i relativi aggiornamenti di stima si considerano inclusi tra le voci relative agli ammortamenti. Gli aggiornamenti di stima del fondo per oneri di smantellamento e/o ripristino relativi al trascorrere del tempo ovvero all'adeguamento del tasso di attualizzazione, imputati a Conto economico in base al documento OIC 31 (§ 19A), si considerano costi iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti, non deducibili ai sensi dell'art. 9 co. 3 del DM 8.6.2011 ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta IRAP, e rilevano ai fini fiscali nell'esercizio in cui diventa certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo il relativo ammontare. Se gli aggiornamenti di stima relativi al trascorrere del tempo ovvero all'adeguamento del tasso di attualizzazione non sono stati imputati al Conto economico in una voce separata rispetto agli ammortamenti dei costi di smantellamento e/o ripristino capitalizzati, ai fini fiscali deve essere determinato, in ogni caso, il valore attuale dell'obbligazione relativa allo smantellamento e alla rimozione del cespite o al ripristino del sito. A tal fine, il costo relativo al trascorrere del tempo è determinato in misura pari al 5% dell'ammontare dei costi di smantellamento e/o ripristino e ripartito per quote costanti, in ciascun periodo d'imposta, nel corso del periodo di ammortamento.
3.8	DECORRENZA Le disposizioni contenute nel decreto si applicano a decorrere dal periodo d'imposta relativo al primo esercizio di adozione, rispettivamente, del documento OIC 34 e degli emendamenti ai documenti OIC 16 e 31, che si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall'1.1.2024 o da data successiva.
3.9	SOGGETTI IAS/IFRS Le disposizioni contenute nel decreto relative agli oneri di smantellamento e/o ripristino si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023. Per tali soggetti sono, comunque, fatti salvi, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 e ai precedenti, gli effetti sulla determinazione della base imponibile IRES

	e IRAP derivanti dall'applicazione di norme fiscali sia coerenti che non coerenti con quanto previsto dal decreto.
4	INVIO MODELLO F24 MENSILE CON I DATI SULLE RITENUTE E TRATTENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO - PERIODO TRANSITORIO - ESTENSIONE
	Con il provv. 3.6.2025 n. 241540, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla nuova procedura semplificata di invio dei dati delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, introdotta dall'art. 16 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. DLgs. "Adempimenti") e attuata con il precedente provv. 31.1.2025 n. 25978.
4.1	PROCEDURA SEMPLIFICATA In alternativa alla presentazione del modello 770, specifici sostituti d'imposta che al 31.12.2024 avevano non più di 5 dipendenti possono comunicare i dati aggiuntivi mediante il nuovo modello denominato "PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE", da trasmettere in occasione dell'invio del modello F24 (direttamente dal sostituto d'imposta o tramite un intermediario abilitato). La procedura semplificata si applica: • a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025; • alle ritenute e trattenute da versare e ai crediti maturati dai sostituti d'imposta utilizzati in compensazione tramite il modello F24, identificati dai relativi codici tributo elencati nell'allegato 1 al provv. 31.1.2025 n. 25978. L'adesione alla procedura semplificata è: • facoltativa e avviene tramite comportamento concludente; • vincolante per l'intero anno d'imposta per il quale è esercitata.
4.2	DISCIPLINA TRANSITORIA - NOVITÀ Il provv. 3.6.2025 n. 241540 modifica il punto 4.5 del provv. 31.1.2025 n. 25978: • estendendo il periodo transitorio fino ad agosto 2025 (in precedenza il periodo transitorio riguardava solo i mesi di gennaio e febbraio 2025); • fissando la scadenza per effettuare la trasmissione dei dati aggiuntivi al 30.9.2025 (in precedenza, per i mesi di gennaio e febbraio 2025, la scadenza era fissata al 30.4.2025). Pertanto, per effetto delle modifiche apportate dal provv. 241540/2025, relativamente alle ritenute e trattenute operate nei mesi da gennaio ad agosto 2025, i sostituti d'imposta che si avvalgono della nuova modalità possono: • effettuare i relativi versamenti tramite il modello F24 entro le ordinarie scadenze; • trasmettere il prospetto dei dati aggiuntivi entro il 30.9.2025.
5	INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA - OPERATIVITÀ DEL PORTALE ENEA PER IL 2025
	Con un proprio comunicato, l'ENEA ha reso noto che, a partire dal 30.6.2025, è operativo il portale telematico aggiornato, per trasmettere i dati relativi agli interventi di efficienza energetica riferiti all'anno 2025.
5.1	MODALITÀ DI INVIO DEI DATI Al portale telematico dell'ENEA (presente al link https://bonusfiscali.enea.it) si accede autenticandosi tramite SPID di persona fisica o carta di identità elettronica (CIE). In particolare, vanno trasmessi mediante:

	- la sezione “Ecobonus”, i dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica agevolati con la detrazione IRPEF/IRES di cui agli artt. 1 co. 344 - 349 della L. 296/2006 e 14 del DL 63/2013 (c.d. ecobonus); - la sezione “Bonus Casa”, i dati relativi agli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili agevolati con la detrazione IRPEF per recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-<i>bis</i> del TUIR. Soggetti obbligati alla trasmissione La comunicazione all’ENEA deve essere trasmessa: - dal contribuente che intende avvalersi della detrazione fiscale; - in alternativa, dall’intermediario (tecnico, amministratore di condominio, ecc.). Portale “SuperEcobonus” Nel comunicato l’ENEA precisa che a breve avverrà anche l’aggiornamento del portale “SuperEcobonus”, per l’invio dei dati riferiti al 2025 relativi agli interventi di efficienza energetica agevolati con il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020.
5.2	TERMINE DI INVIO DEI DATI I dati relativi agli interventi di efficienza energetica vanno trasmessi all’ENEA entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. In deroga a tale regola generale, i 90 giorni per la comunicazione all’ENEA decorrono invece dal 30.6.2025 (data di attivazione del portale), anziché dall’ultimazione dei lavori, per: - gli interventi conclusi tra l’1.1.2025 ed il 29.6.2025 (quindi, conclusi nel periodo antecedente all’operatività del portale ENEA); - i lavori conclusi nel 2024, ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2025. Nei suddetti casi, in base al regime transitorio, il termine di comunicazione all’ENEA scade quindi il 29.9.2025 (in quanto il 28 settembre cade di domenica).
6	IMPOSTA DI BOLLO SULLE POLIZZE ASSICURATIVE - CHIARIMENTI La circ. Agenzia delle Entrate 4.6.2025 n. 7 ha fornito indicazioni per la corretta applicazione delle nuove norme in materia di imposta di bollo sulle polizze assicurative, introdotte dalla legge di bilancio 2025 (art. 1 co. 87 e 88 della L. 207/2024).
6.1	IMPOSTA DI BOLLO SULLE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE POLIZZE VITA A CONTENUTO FINANZIARIO L’art. 13 co. 2-<i>ter</i> del DPR 642/72 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo del 2 per mille sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari. Tra di essi rientrano (come a suo tempo chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 21.12.2012 n. 48), alcuni prodotti assicurativi a contenuto finanziario, ovvero: - le polizze <i>unit e index linked</i>; - le operazioni di capitalizzazione di cui ai rami vita III e V del DLgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private). In questo contesto è intervenuta la legge di bilancio 2025, che ha modificato le modalità e i termini di versamento dell’imposta di bollo, di cui al citato art. 13 co. 2-<i>ter</i>, sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita, per allinearle alle altre fattispecie. Infatti, mentre per le altre comunicazioni l’imposta è versata periodicamente, l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative alle polizze vita (fino al 31.12.2024) era “<i>dovuta all’atto del rimborso o del riscatto</i>” (art. 3 co. 7 del DM 24.5.2012).

	Per superare questo disallineamento, la legge di bilancio 2025 ha disposto che l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative alle polizze di assicurazione sulla vita debba essere versata annualmente dalle imprese di assicurazioni.
6.2	MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2025 Per effetto della novità introdotta con la legge di bilancio 2025: • a decorrere dal 2025, l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita è dovuta annualmente e versata ogni anno dalle imprese di assicurazione (in modo virtuale, con il modello F24); • per i contratti in essere all'1.1.2025 è stato previsto un piano di rateazione che consente il versamento per quote dell'imposta già maturata.
6.3	PIANO DI RATEAZIONE PER L'IMPOSTA DI BOLLO PREGRESSA Per i contratti di assicurazione già in essere all'1.1.2025 (per i quali, quindi, l'imposta di bollo in passato non è stata versata), il legislatore ha previsto un piano di rateazione, disponendo che l'importo complessivo dell'imposta di bollo dovuta, calcolata per ciascun anno fino al 31.12.2024, deve essere versata dalle imprese di assicurazione in base al seguente piano di rateazione: • il 50%, entro il 30.6.2025; • il 20%, entro il 30.6.2026; • il 20%, entro il 30.6.2027; • il 10%, entro il 30.6.2028. Con la ris. Agenzia delle Entrate 6.6.2025 n. 39, sono stati istituiti i seguenti codici tributo per il pagamento delle somme dovute in base a tale piano di rateazione: • "2510", denominato "<i>Imposta di bollo sui contratti di assicurazione sulla vita calcolata fino al 2024 - articolo 1, comma 88, legge 30 dicembre 2024, n. 207</i>"; • "2511", denominato "<i>Imposta di bollo sui contratti di assicurazione sulla vita calcolata fino al 2024 - articolo 1, comma 88, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Sanzione da ravvedimento</i>"; • "2512", denominato "<i>Imposta di bollo sui contratti di assicurazione sulla vita calcolata fino al 2024 - articolo 1, comma 88, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Interessi da ravvedimento</i>". In relazione al codice tributo "2510", nella sezione Erario del modello F24 occorre indicare: • nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif.", il numero della rata che viene versata ("0104", "0204", "0304" o "0404"); • nel campo "anno di riferimento", sempre l'anno "2024". Per i contratti che giungono a scadenza o vengono riscattati entro il 30.6.2028, l'Agenzia delle Entrate, nella circ. 7/2025, ha chiarito che: • con riferimento all'imposta calcolata per ciascun anno fino al 31.12.2024, opera il piano di rateazione sopra illustrato; • con riferimento all'imposta dovuta dal 2025, interviene il versamento annuale.
6.4	COMPENSAZIONE Per quanto riguarda le modalità di versamento, la circ. 7/2025 ammette la compensazione c.d. "orizzontale", affermando che "<i>ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta</i>", è possibile l'utilizzo in compensazione "<i>di crediti relativi ad altri tributi</i>" ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

	Invece, eventuali eccedenze dell'imposta di bollo <i>"non possono essere portate in compensazione nel modello F24 con debiti relativi ad altri tributi"</i> .
6.5	SCOMPUTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO DALLA PRESTAZIONE PAGATA AL CLIENTE Nella circ. 7/2025, l'Amministrazione finanziaria precisa che quanto versato all'Erario, a titolo di imposta di bollo, dalle imprese di assicurazione (annualmente e/o tramite il piano di rateazione), verrà scomputato dalla prestazione che l'assicurazione verserà al cliente al momento della scadenza della polizza o del riscatto (anche nel caso in cui – per contratti scaduti o riscattati <i>medio tempore</i> – non sia ancora stata versata all'Erario, in quanto il piano di rateazione è ancora in corso).
6.6	RAPPORTI CON IL BOLLO SPECIALE SULLE ATTIVITÀ "SCUDATE" La circ. 7/2025, infine, rileva che, a norma dell'art. 19 co. 7 del DL 201/2011, l'imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di emersione (c.d. "scudo fiscale"), da versare <i>"entro il 16 luglio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente"</i>, va determinata <i>"al netto dell'eventuale imposta di bollo"</i> sulle comunicazioni alla clientela di cui all'art. 13 co. 2-bis e 2-ter della Tariffa, allegata al DPR 642/72. Pertanto, superando in parte i chiarimenti resi nella circ. 5.7.2012 n. 29, l'Agenzia precisa che: • a partire dall'annualità 2025, <i>"l'imposta di bollo speciale annuale debba essere determinata al netto dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita dovuta annualmente"</i> a norma dell'art. 1 co. 87 della L. 207/2024 (per consentire lo scomputo, le imprese di assicurazione comunicano all'intermediario residente l'imposta di bollo dovuta anno per anno); • l'imposta di bollo speciale annuale dovuta fino al 31.12.2024 può essere scomputata dall'imposta di bollo sulle comunicazioni accantonata per ciascun anno fino al 31.12.2024.
7	REGIME FORFETARIO DI CUI ALLA L. 190/2014 - CAUSE OSTATIVE - FUORIUSCITA DAL REGIME Con la risposta a interpello 9.6.2025 n. 149, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che l'unica causa di cessazione immediata (vale a dire, con effetti a partire dall'anno in cui la condizione si verifica) del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 è rappresentata dal superamento del limite di ricavi e compensi conseguiti per un importo superiore a 100.000,00 euro. Diversamente, il verificarsi di una delle cause ostative di cui all'art. 1 co. 57 della L. 190/2014, tra cui figura anche lo spostamento della residenza fuori dal territorio italiano, determina la fuoriuscita dal regime solo a partire dall'anno successivo.
7.1	CAUSA OSTATIVA PER SOGGETTI NON RESIDENTI Secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 57 lett. b) della L. 190/2014, il regime forfetario non è applicabile dai soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

7.2	FUORIUSCITA DAL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO Nel caso oggetto di interpello, un contribuente in regime forfetario si iscriveva all'AIRE con decorrenza 15.5.2024; tale circostanza non produce l'uscita immediata (vale a dire, dal 2024) dal regime agevolato, avendo effetto solo dall'anno successivo (vale a dire, dal 2025).
7.3	FATTURE 2024 SENZA CORREZIONI Nel caso di specie, non è necessario operare correzioni alle fatture emesse nel 2024 senza applicazione dell'IVA e senza ritenuta d'acconto, considerato che tale comportamento è corretto ed in linea con il regime forfetario, che risulta applicabile per tutto il 2024.
8	ASSUNZIONE DI RICERCATORI E PERSONALE CON TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA - RICONOSCIMENTO DI UN CREDITO D'IMPOSTA
	L'art. 3- <i>septies</i> del DL 7.4.2025 n. 45, inserito in sede di conversione nella L. 5.6.2025 n. 79, prevede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per le imprese che assumono a tempo indeterminato ricercatori e dottori di ricerca. La norma sostituisce la precedente agevolazione di natura contributiva, che era stata introdotta temporaneamente dall'art. 26 del DL 13/2023, ma poco utilizzata dalle imprese.
8.1	AMBITO APPLICATIVO Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che assumono a tempo indeterminato, dall'1.7.2025 al 31.12.2026, almeno una unità di personale: • in possesso del titolo di dottore di ricerca; • che è o è stato titolare di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010, o contratti di lavoro subordinato stipulati dalle Università per lo svolgimento dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti di cui all'art. 24 della L. 240/2010.
8.2	MISURA Il credito d'imposta è pari a 10.000,00 euro ed è riconosciuto per ciascuna unità di personale assunta e nei limiti complessivi delle risorse stanziare (150 milioni di euro). Il credito d'imposta: • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP; • non rileva ai fini della determinazione del <i>pro rata</i> di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
8.3	CONCESSIONE Il credito d'imposta viene riconosciuto dal Ministero dell'Università e della ricerca con apposita procedura concessoria (che sarà disciplinata da un decreto attuativo).
8.4	FRUIZIONE Il credito d'imposta concesso può essere utilizzato: • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; • entro il 31.12.2026. Non trovano applicazione i limiti di cui: • all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (limite massimo annuale di 250.000,00 euro per la compensazione dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi); • all'art. 34 della L. 388/2000 (limite massimo annuo dei crediti d'imposta e contributi compensabili, pari a 2.000.000,00 di euro).

9	CREDITO D'IMPOSTA PER SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - DOMANDE RELATIVE ALL'AGEVOLAZIONE PER IL TERZO TRIMESTRE 2023 - PRESENTAZIONE ENTRO IL 5.8.2025
	Con il comunicato 5.6.2025, il Dipartimento per lo Sport ha reso noto che è attiva la piattaforma <i>online</i> per l'invio delle domande per usufruire del credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte dall'1.7.2023 al 30.9.2023 (terzo trimestre 2023).
9.1	SOGGETTI BENEFICIARI I destinatari della misura sono i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali, che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che ha sostituito il precedente Registro CONI) in possesso dei seguenti requisiti: • devono operare in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici. • devono svolgere attività sportiva giovanile; • i ricavi, di cui all'art. 85 co. 1 lett. a) e b) del TUIR, relativi al periodo d'imposta 2022 e comunque prodotti in Italia, devono essere almeno pari a 150.000,00 euro e non superiori a 15 milioni di euro; • l'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro (IVA esclusa).
9.2	MISURA DELL'AGEVOLAZIONE Il credito d'imposta è pari al 50% delle spese per gli investimenti effettuati dall'1.7.2023 al 30.9.2023.
9.3	MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande devono essere presentate: • dalle ore 12 del 5.6.2025 alle ore 23:59 del 5.8.2025; • mediante l'apposita piattaforma disponibile all'indirizzo https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2023/it/home/. Non saranno prese in considerazione domande che perverranno con modalità diversa da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti. La possibilità di presentare le domande secondo i suddetti termini riguarda esclusivamente le richieste afferenti al terzo trimestre 2023 e non anche al 2024 (che sarà oggetto di una successiva procedura).
10	ACQUISTO DI BENI AMMORTIZZABILI - OPERE REALIZZATE SU BENI DI TERZI - RIMBORSO IVA - GRUPPO IVA - AMMISSIBILITÀ
	Con la risposta a interpello 12.6.2025 n. 155, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, per un Gruppo IVA, di richiedere a rimborso l'IVA assolta per la realizzazione e acquisizione di impianti fotovoltaici in base al presupposto di cui all'art. 30 co. 2 lett. c) del DPR 633/72 (acquisto di beni ammortizzabili).
10.1	MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI BENI AMMORTIZZABILI Nel caso specifico alcune società del Gruppo IVA realizzavano impianti fotovoltaici sostenendo l'IVA sui relativi acquisti. Gli impianti venivano poi ceduti ad altre società del Gruppo che li acquisivano come gestori e li utilizzavano per la produzione di energia. Trattandosi di un'operazione infragruppo, la cessione di tali impianti (beni ammortizzabili) avveniva in regime di esclusione IVA.

	Solo in alcuni casi gli impianti venivano realizzati per conto terzi e destinati alla vendita. Inoltre, alcuni impianti venivano installati su terreni di proprietà di terzi, detenuti dalle società del Gruppo in forza di una concessione trentennale del diritto di superficie.
10.2	SUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO PER IL RIMBORSO L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in esame, il Gruppo IVA poteva presentare istanza di rimborso in base al citato art. 30 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, in quanto questi poteva considerarsi un soggetto passivo unitario, assimilabile a un operatore che realizza in economia l'impianto fotovoltaico da utilizzare come bene strumentale. Ciò, tuttavia, a condizione che: • fosse possibile individuare, per ciascun impianto, i costi ad esso imputabili; • la richiesta riguardasse solo l'IVA assolta per impianti operativamente gestiti dal Gruppo e non quelli destinati alla vendita.
10.3	IMPIANTI COLLOCATI SU TERRENI DETENUTI IN CONCESSIONE Per quanto riguarda l'IVA afferente la realizzazione di impianti collocati su terreni detenuti in concessione, l'Agenzia ha ritenuto che il rimborso fosse comunque ammissibile in base al suddetto presupposto di cui all'art. 30 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, ponendosi in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 14.5.2024 n. 13162). È stato però specificato che tale chiarimento deve considerarsi una integrazione di quanto indicato nella circ. Agenzia delle Entrate 19.12.2013 n. 36 (§ 4), la quale ha escluso la sussistenza del suddetto presupposto quando l'impianto fotovoltaico non è separabile dall'immobile (di terzi).
10.4	CONDIZIONI PER L'ESONERO DALLA GARANZIA Con la risposta in esame, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito come vadano verificate le condizioni dettate dall'art. 38-bis co. 4 lett. a) del DPR 633/72 ai fini dell'esonero dalla garanzia per il rimborso. In base alla norma citata, sono tenuti a prestare la garanzia per i rimborsi di ammontare superiore a 30.000,00 euro, fra gli altri, i soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni (salva l'eccezione prevista per le <i>start-up</i> innovative). L'Agenzia conferma che, nel caso del Gruppo IVA, il requisito dell'esercizio dell'attività da più di due anni va verificato in capo a ciascun partecipante al Gruppo. Si ricorda, peraltro, che per "esercizio dell'attività di impresa" si intende l'effettivo svolgimento dell'attività stessa – che ha inizio con la prima operazione effettuata, non essendo sufficiente la sola apertura della partita IVA – e che il termine temporale di due anni è riferito ai due anni antecedenti la data di richiesta del rimborso annuale o trimestrale.

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore delucidazione ed approfondimento.

Con i migliori saluti.

Studio Duodo & Pivato

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.7.2025	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. La comunicazione non riguarda: • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.7.2025	Versamento rata saldo IVA 2024	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2024 (modello IVA 2025), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi. Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2024 è avvenuto entro il 30.6.2025, deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.
16.7.2025	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti che hanno versato, entro il 30.6.2025, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
16.7.2025	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di giugno 2025; • versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.7.2025	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: - le ritenute alla fonte operate nel mese di giugno 2025; - le addizionali IRPEF trattenute nel mese di giugno 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2025 non supera 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.
16.7.2025	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate: - i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di giugno 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; - in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025. I sostituti d'imposta che si avvalgono di questa facoltà devono: - applicarla in relazione all'intero anno 2025; - presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato. In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle ritenute e trattenute operate nel mese di giugno 2025 e versate entro il 16.7.2025 può essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2025.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.7.2025	Versamento ritenute sui dividendi	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte: - operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre aprile-giugno 2025; - corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre aprile-giugno 2025.
16.7.2025	Ravvedimento acconto IMU 2025	I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto dovuto per il 2025, la cui scadenza era il 16.6.2025, con applicazione della sanzione ridotta dell'1,25%, oltre agli interessi legali.
17.7.2025	Comunicazioni per credito d'imposta investimenti 4.0	Le imprese che al 15.5.2025 hanno già comunicato investimenti ai fini del credito d'imposta 4.0, con data di ultimazione successiva al 31.12.2024, tramite il modello previsto dal DM 24.4.2024, al fine di mantenere l'ordine cronologico di prenotazione delle risorse in base alla comunicazione già trasmessa, devono effettuare una nuova comunicazione in via preventiva, ovvero di completamento, a conferma della precedente: - utilizzando il nuovo modello approvato con il DM 15.5.2025 e sostituito dal DM 16.6.2025; - tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 4.0" del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID.
21.7.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2025	Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2025 e che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: - del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE, all'IVAFE e all'imposta sul valore delle crypto-attività; - del saldo per l'anno 2024 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2025 dell'addizionale comunale; - del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; - del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 co. 1 del DL 98/2011); - delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
21.7.2025	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025	Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: • saldo dei contributi per l'anno 2024; • primo acconto dei contributi per l'anno 2025. La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl: • artigiane o commerciali, che svolgono attività con ISA; • anche se non sono in regime di "trasparenza fiscale". Tali versamenti possono essere rateizzati.
21.7.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2025	Le società di persone e i soggetti equiparati, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
21.7.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2025	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
21.7.2025	Versamenti IRAP	Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: • del saldo IRAP per l'anno 2024; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2025. Tali versamenti possono essere rateizzati.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
21.7.2025	Versamento saldo IVA 2024	I soggetti con partita IVA, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2024, risultante dal modello IVA 2025, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 e fino al 30.6.2025. Tale versamento può essere rateizzato.
21. 2025	Versamento IVA da indici di 7.affidabilità fiscale	Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che beneficiano della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato.
21.7.2025	Versamento diritto camerale	Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
21.7.2025	Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa	I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, della rata delle imposte sostitutive dovute per: - la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022; - l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; - il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
25.7.2025	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: - relativi al mese di giugno 2025, in via obbligatoria o facoltativa; - ovvero al trimestre aprile-giugno 2025, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti che, nel mese di giugno 2025, hanno superato

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
29.7.2025	Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2024	I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2024 (modello IVA 2025). La regolarizzazione si perfeziona mediante: • la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa; • la corresponsione della prevista sanzione, ridotta ad un decimo del minimo. Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare l'infedele dichiarazione IVA relativa all'anno 2024 (modello IVA 2025): • mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa; • con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a un nono del minimo. In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.
30.7.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2025	Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2025 e che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: • del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE, all'IVAFE e all'imposta sul valore delle crypto-attività; • del saldo per l'anno 2024 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2025 dell'addizionale comunale; • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
30.7.2025	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025	Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del: • saldo dei contributi per l'anno 2024; • primo acconto dei contributi per l'anno 2025. Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.7.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2025	Le società di persone e i soggetti equiparati, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
30.7.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2025	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
30.7.2025	Versamenti IRAP	Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: • del saldo IRAP per l'anno 2024; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2025. Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.7.2025	Versamento saldo IVA 2024	I soggetti con partita IVA, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2024,

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		risultante dal modello IVA 2025, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 (fino al 30.6.2025) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.7.2025 - 30.7.2025. Tale versamento può essere rateizzato.
30.7.2025	Versamento diritto camerale	Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
30.7.2025	Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa	I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025 e che entro il 30.7.2025 versano il saldo relativo al periodo d'imposta precedente con la maggiorazione dello 0,4%, devono effettuare il versamento, con tale maggiorazione, della rata delle imposte sostitutive dovute per: - la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022; - l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; - il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
31.7.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2025	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
31.7.2025	Versamenti IRAP	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: - del saldo IRAP per l'anno 2024; - dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2025. Tali versamenti possono essere rateizzati.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.7.2025	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato.
31.7.2025	Versamento diritto camerale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
31.7.2025	Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa	I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che entro il 31.7.2025 versano il saldo relativo al periodo d'imposta precedente senza la maggiorazione dello 0,4%, devono effettuare il versamento, senza maggiorazione, della rata delle imposte sostitutive dovute per: - la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022; - l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; - il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
31.7.2025	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: - alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di luglio 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro; - al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio 2025. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
31.7.2025	Dichiarazione e versamento IVA regime "OSS"	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		telematica, la dichiarazione relativa al trimestre aprile-giugno 2025 riguardante: - le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore; - le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo; - talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l'operazione.
31.7.2025	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giugno 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati: - non soggetti ad accisa; - spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; - destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
5.8.2025	Presentazione domande per il "bonus sponsorizzazioni sportive"	Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda: - relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati dall'1.7.2023 al 30.9.2023, nei confronti di leghe sportive, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche, in presenza di determinati requisiti; - al fine di beneficiare del credito d'imposta del 50%; - mediante la piattaforma disponibile all'indirizzo https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2023/it/home/.

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.